

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, misure concernenti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2021

*Il Ministro:* SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2013

21A03849

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2021.

**Modifica del decreto 5 dicembre 2019, concernente le modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che ha sostituito rispettivamente il regolamento (CEE) n. 2081/1992 ed il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visti i regolamenti della Commissione, di cui all'allegato I del presente decreto, con i quali sono state registrate le denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette, nella classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) che nei propri disciplinari utilizzano quale materia prima tagli in provenienza dal «suino pesante»;


Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» che abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla riproduzione animale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 20 dicembre 2019, recante «Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP»;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto 5 dicembre 2019, il quale individua le procedure per valutare la compatibilità dei tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano per il suino pesante con gli schemi di selezione del medesimo Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP;

Considerato che la valutazione di compatibilità è necessaria ai fini dell'ammissione all'impiego dei sopraccitati tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano come riproduttori atti alla produzione di suini, in coerenza a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP e quindi da inserire, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 dicembre 2019, nella «lista degli altri tipi genetici», pubblicata in apposita sezione del sito internet di questo Ministero;



Visto inoltre l'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale del 5 dicembre 2019, il quale stabilisce che la Direzione generale dello sviluppo rurale, tenuto conto del parere del Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura (CREA-ZA), adotta il decreto di approvazione, ovvero di rigetto, della richiesta di iscrizione del tipo genetico nella «lista degli altri tipi genetici»;

Considerato che alcuni riproduttori di tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano che formulano la domanda di inserimento nella «lista degli altri tipi genetici», possono risultare già utilizzati per la produzione di suini allevati per la produzione delle DOP e delle IGP;

Ritenuto necessario, nella circostanza in cui il provvedimento di rigetto dell'iscrizione nella «lista degli altri tipi genetici» riguardi riproduttori già in uso, salvaguardare le attività già avviate, consentire un ordinato reimpiego degli animali al di fuori delle produzioni delle DOP e delle IGP e prevedere un ragionevole e motivato tempo di uscita di questi tipi genetici dal circuito tutelato in questione;

Tenuto conto che, in base alla tempistica dei cicli di vita dei tipi genetici coinvolti, pari a circa quattro mesi per la fase di riproduzione e ad ulteriori otto mesi per la fase di allevamento, occorre prevedere un ragionevole tempo di uscita dei riproduttori già in uso che non rispondono ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP, quantificati in dodici mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di rigetto;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2019, recante «Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP», dopo il comma 4 è aggiunto infine:

«In considerazione dei tempi biologici necessari ai cicli riproduttivi e di quelli di allevamento dei suini pesanti, nonché allo scopo di consentire l'ordinato reimpiego degli animali, per i tipi genetici che risultano già in uso per la produzione di suini nell'ambito dei circuiti DOP e IGP, il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione stabilisce un periodo di dodici mesi durante il quale è possibile l'utilizzo dei riproduttori nell'ambito dei circuiti DOP e IGP, dandone pubblicità sul sito internet del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le modalità di comunicazione previste ai sensi del presente decreto.».

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2021

*Il Ministro:* PATUANELLI

21A03701

DECRETO 14 giugno 2021.

**Conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e sulle DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002, sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali

